

Oggetto: Gara per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della glicemia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 665

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

1) Domanda

ALLEGATO 3: CAPITOLATO TECNICO

Al punto 3.2 GARANZIA, è scritto:

"Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, attraverso l'apertura di un ticket al customer care, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte".

Si richiede se l'apertura del ticket implica la generazione in automatico da parte del sistema di una mail che verrà inviata alla P.A.? Vale anche nel caso in cui la segnalazione avvenga telefonicamente?

Risposta

No, l'apertura del ticket non implica necessariamente la generazione in automatico di una mail; la comunicazione dell'avvenuta presa in carico della segnalazione, con indicazione del numero progressivo di chiamata e della data ed ora di registrazione, può avvenire anche verbalmente, nel caso in cui la segnalazione sia stata effettuata tramite chiamata telefonica. A tal proposito si evidenzia che la segnalazione può avvenire sia da parte della Amministrazione Ordinante sia da parte dei pazienti a cui i dispositivi saranno stati assegnati; in tale ultimo caso la segnalazione verrà effettuata attraverso il Customer care pazienti di cui al punto 3.3.3 del Capitolato tecnico.

2) Domanda

ALLEGATO 3: CAPITOLATO TECNICO

Al punto 3.3.3 CUSTOMER CARE PAZIENTI, è scritto:

"Ad ogni richiesta ricevuta, il Fornitore dovrà assegnare, e quindi comunicare al paziente, un numero progressivo di chiamata con l'indicazione della data ed ora di registrazione. Nel caso in cui la richiesta di intervento sia relativa alla sostituzione di dispositivi malfunzionanti, questa deve essere evasa entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta".

Si chiede se a seguito della richiesta ricevuta, la comunicazione al paziente si intende anche soltanto verbale (nel caso in cui il paziente effettui la segnalazione attraverso chiamata) ?

Si richiede se in caso di sostituzione di strumenti, i termini temporali identificati per l'evasione della richiesta, si riferiscono all'invio del nuovo strumento o al ricevimento dello stesso da parte del paziente?

Risposta

Sì, si conferma che la comunicazione al paziente del numero progressivo di chiamata e della data ed ora di registrazione può avvenire anche verbalmente, qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite chiamata telefonica.

In merito al secondo punto del quesito, i termini temporali indicati per l'evasione della richiesta si riferiscono alla consegna del nuovo strumento al paziente che abbia effettuato la richiesta.

3) Domanda

Relativamente alla caratteristica tecnica minima richiesta in entrambi i lotti della gara formulata come: "Visualizzazione del livello di carica della batteria" si richiede:

1) Se il possesso del requisito: "segnale di batteria in esaurimento" soddisfa totalmente la caratteristica di cui sopra;

2) In caso positivo di modificare la formulazione della caratteristica in modo da renderla chiara nella interpretazione.

Risposta

Sì, si precisa che per "Visualizzazione del livello di carica della batteria" è da intendersi anche la visualizzazione di un messaggio e/o simbolo grafico (icona) sul display che indichi che la batteria è in esaurimento.

Ad ulteriore precisazione, in merito alla caratteristica tecnica migliorativa "Segnalazione ottica e/o acustica di insufficiente livello di carica della batteria", di cui al Lotto 1 - V15, ed al Lotto 2 - V14, si fa riferimento ad un messaggio e/o segnale grafico e/o acustico che indichi che il livello di carica della batteria non è più sufficiente ad eseguire il test.

In considerazione del chiarimento sopra riportato, la stazione appaltante non ritiene di dover apportare modifiche alla documentazione di gara.

4) Domanda

pag 6 di 18 dell'ALLEGATO 3 - CAPITOLATO TECNICO all'ART 2. OGGETTO DELL'APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI cita:

I Sistemi per la misurazione della glicemia. in tutte le loro componenti (dispositivi e materiale di consumo), dovranno essere di ultima generazione presente sul mercato.

La prescrizione posta nell' Oggetto dell'Appalto seppur non rilevata nel contesto dei requisiti, di fatto, in quanto posta nell'oggetto, pone un vincolo preciso; tuttavia così espresso, a nostro avviso, risulta essere soggetto a possibili equivoci e/o interpretazioni non coerenti ed ammissibili nel contesto del Procedimento.

Si chiede pertanto voler cortesemente confermare se : ultima generazione presente sul mercato determina il fatto che le Aziende partecipanti potranno offrire (qualora si preveda risposta per i due lotti) solo gli ultimi due dispositivi (dispositivi e materiale di consumo), inseriti nel Listino Prodotti al fine di evitare offerte relative di dispositivi di vecchia generazione (es. principio di rilevazione colorimetrico)

Risposta

No, la prescrizione di “ultima generazione presente sul mercato” non identifica specifiche soluzioni tecnologiche e non determina che le aziende partecipanti debbano offrire solo l’ultimo dispositivo (e relativo materiale di consumo) inserito nel Listino Prodotti. Per “ultima generazione presente sul mercato” deve intendersi l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di dispositivo (e relativo materiale di consumo) che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio Listino Prodotti.

5) Domanda

Pag. 9 di 63 del DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA all' ART 2.2 Valore economico dei lotti è presente la seguente Tabella riferita al Lotto 1 e al Lotto 2:

| <i>Lotto</i> | <i>Quantitativo massimo richiesto</i> |
|---|---------------------------------------|
| <i>Kit costituito da 1 glucometro, 1 dispositivo pungidito, 200 materiali di consumo per l' esecuzione dei test: strisce reattive e/o dischi e/o singoli test dei nastri reattivi per la determinazione della glicemia nel sangue, 200 lancette pungidito</i> | <i>n. 82.000</i> |
| <i>Materiale di consumo per l' esecuzione dei test: strisce reattive e/o dischi e/o singoli test dei nastri reattivi per la determinazione della glicemia nel sangue</i> | <i>n. 246.000.000</i> |
| <i>Lancette pungidito</i> | <i>n. 246.000.000</i> |

Di seguito, sempre a pag. 9 di 63 :

i predetti quantitativi massimi non sono vincolanti per Consip S.p.A. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura inferiori ai suddetti quantitativi massimi complessivi;

Quanto sopra, determina in maniera inequivocabile

- a) Il quantitativo e la tipologia di materiale complessivamente richiesto
- b) Il fatto che Consip S.p.A. non risponde nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura inferiori ai quantitativi massimi complessivi

Se non si rilevano dubbi in merito a quanto evidenziato al punto b), la struttura dei due lotti di fatto suddivisi ognuno in tre sub lotti (vedere pago 43 di 63 ART 5.1.2 Punteggio Economico: PE = PE1 + PE2 + PE3), visti anche gli obblighi derivanti in caso di aggiudicazione della fornitura in merito alla dimostrazione documentata della remuneratività dell'offerta, necessita di un chiarimento in merito a:

- i. Il quantitativo di materiale di consumo (strisce e lancette) è pari a n. 246.000.000 + n. 246.000.000
- ii. Essendo il numero di kit pari a n. 82.000 risulta essere richiesto e pertanto previsto un consumo per ogni kit pari a n. 3.000 strisce e n. 3.000 lancette

con un conseguente consumo annuo previsto pari a n. 1.000 strisce e n. 1.000 lancette

- iii. Quanto sopra determina un consumo medio per giorno pari a circa 3 test per kit

Quanto sopra determina il fatto che le Strutture che aderiranno alla convenzione provvederanno alla consegna dei kit e relativi materiali di consumo a pazienti diabetici Tipo 1 per i quali risulta essere coerente il quantitativo relativo al consumo medio giornaliero indicato al punto iii.

Viceversa, qualora i kit fossero consegnati a pazienti diabetici Tipo 2, si può prevedere un consumo annuo pari a 200 strisce e 200 lancette.

Pertanto, confermando che non risulta rappresentare limitazioni il fatto che Consip S.p.A. non risponde nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura inferiori ai quantitativi massimi complessivi, si richiede altresì voler precisare se la consegna dei kit per le Strutture che aderiranno alla convenzione è prevista per pazienti diabetici di Tipo 1 o di Tipo 2 e/o in alternativa con quale distribuzione percentuale tra le due tipologie di pazienti è prevista la distribuzione dei kit. Inoltre si richiede se i kit potranno essere utilizzati anche per l'uso interno ospedaliero, se sì in quale proporzione rispetto al totale e con quale percentuale rispetto al totale dei kit richiesti in convenzione.

Risposta

Si precisa che i dati e le informazioni riportati nella documentazione di gara sono basati su stime quantitative fondate sull'ipotesi di utilizzo dei dispositivi nell'ambito dell'intera durata della Convenzione, effettuate al meglio delle

possibilità e conoscenze attuali sugli approvvigionamenti da parte delle Amministrazioni, anche in relazione alle diverse tipologie di pazienti assistiti.

Si ribadisce pertanto che i dati e le informazioni fornite nella documentazione di gara sono adeguati e sufficienti alla formulazione dell'offerta da parte delle Aziende partecipanti.

Si evidenzia inoltre che, come espressamente previsto nel Capitolato Tecnico, Cap. 5 par. 5.1 "Ordinativo di fornitura", gli ordinativi di fornitura relativi a kit ed eventuale materiale di consumo aggiuntivo potranno essere emessi dalle Amministrazioni sulla base di proprie stime e necessità, pertanto saranno le stesse Amministrazioni a determinare la distribuzione dei presidi in base alla tipologia di pazienti.

In merito al quesito relativo al possibile utilizzo dei dispositivi per l'uso interno ospedaliero, si precisa che i dispositivi di cui alla documentazione di gara sono adatti all'autocontrollo domiciliare; tuttavia non può ritenersi preclusa l'adesione alla convenzione e l'utilizzo della medesima da parte delle Aziende Ospedaliere del Sistema Sanitario Nazionale.

6) Domanda

Pag 45 di 63 del DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA all'ART 5.3 Ulteriori regole e vincoli vengono tra gli altri elementi evidenziati i riferimenti che determinano i criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse.

Essendo prevista per l'attribuzione del punteggio Economico la formula $PE = PE1 + PE2 + PE3$ si ritiene che le valutazioni relative all'offerta anormalmente bassa verranno effettuate sul valore complessivo PE e non sui singoli componenti PE1 , PE2 , PE3. Si richiede pertanto, voler cortesemente confermare e/o correggere quanto sopra evidenziato.

Risposta

Si, si conferma che le valutazioni in merito all'offerta anormalmente bassa verranno effettuate sul valore complessivo PE.

7) Domanda

Pag 35 di 63 LOTTO 1 e pago 40 di 63 LOTTO 2 del DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA all'ART 5.1.1 Punteggio tecnico, si rileva tra i Requisiti Minimi la voce:

A. Visualizzazione del livello di carica della batteria tra i parametri di attribuzione punteggio, sia per LOTTO 1 che per LOTTO 2 la voce: B. V15 - Segnalazione ottica e/o acustica di insufficiente livello di carica della batteria.

Non ponendo alcuna osservazione né quesito per quanto riguarda quanto evidenziato al punto B., al fine di evitare possibili equivoci nei termini riferendo erroneamente la caratteristica minima evidenziata al punto A. per analogia ad altri dispositivi elettronici (es. telefoni cellulari), si chiede voler cortesemente confermare se il requisito visualizzazione del livello di carica della batteria risulta essere soddisfatto qualora il dispositivo offerto preveda un controllo del livello di carica della batteria (Requisito Minimo) rimandando a segnalazione ottica e/o acustica di insufficiente livello di carica della batteria l'allarme che propone la sostituzione delle batterie garantendo in ogni caso l'effettuazione di ulteriori test (Parametro attribuzione punteggio).

Risposta

No, in merito si veda la risposta al quesito n. 3.

8) Domanda

Il DL n. 95 del 6/7/2012 pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 156 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, (12G0117), pone agli articoli 14 e 15 disposizioni riferite a Convenzioni stipulate da CONSIP e da Centrali di Committenza.

Risultando plausibile il fatto che la procedura citata in oggetto venga aggiudicata entro il 31 dicembre 2012 e che siano state attivate convenzioni entro il 30 giugno 2013, si chiede voler cortesemente chiarire se e come il DL n. 95 del 6/7/2012 interverrà nei termini temporali (durata della Convenzione), per quanto riguarda i quantitativi ed in merito al regolamento che estende la convenzione al 2° e 3° concorrente in graduatoria qualora vengano dagli stessi accettate le prescrizioni previste.

Risposta

Si evidenzia che Consip S.p.A. non potrà che dare piena attuazione al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 in tema di "Disposizioni urgenti per la revisione pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" così come emendato e modificato dalla Legge di conversione, di prossima emanazione.

9) Domanda

Chiediamo sulla base di quale norma è stato previsto l'obbligo in capo al fornitore di sostenere il costo delle verifiche ispettive per la verifica del rispetto dei livelli di servizio. Posto che Consip si riserva il diritto di far effettuare tali verifiche da organismi scelti da Consip stessa e che in capo al fornitore sorge l'obbligo di cooperare e fornire informazioni, ed anche di pagare le penali a favore delle amministrazioni contraenti in caso sia riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio, non si comprende la ragione di porre in capo al fornitore anche l'obbligo di sostenere i costi delle verifiche ispettive. Tale obbligo risulta particolarmente gravoso e pone l'aggiudicatario in una condizione di significativo squilibrio nei confronti della stazione appaltante.

Risposta

Si evidenzia che quanto disposto nella documentazione di gara in ordine alle verifiche ispettive (oneri economici delle verifiche gravanti sul Fornitore) risulta in linea con l'articolo 320 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti) in tema di verifica di conformità.

10) Domanda

Oggetto: Dati da esporre in fattura (art 9.5 condizioni generali):

Chiediamo sulla base di quale norma viene richiesto l'inserimento in fattura dei seguenti dati: numero convenzione / numero ordinativo di fornitura / codice CIG. Poiché i documenti contabili vengono oggi generati in modo informatico, risulta difficoltoso per le aziende fornitrici inserire tali codici nelle proprie fatture generate dal sistema informatico aziendale. Pertanto si richiede di rendere quantomeno facoltativo l'inserimento in fattura di dati oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Risposta

Si conferma quanto disposto all'articolo 9 comma 5 dello Schema di Convenzione in quanto espressione della autonomia negoziale prevista dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in virtù del quale "le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio (...) della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento (.....)".

Si evidenzia inoltre che la tale prescrizione assicura il pieno rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.

11) Domanda

A pagina 38 di 63 la formula per il calcolo del punteggio tecnico non è corretta, si va riferimento a V15 ma poi c'è scritto V16.

Stesso problema con la formula successiva, si richiede il conteggio di V16 e si fa riferimento a V17.

Nella tabella caratteristiche tecniche migliorative lotto 2 (pag. 39 di 63) come requisito minimo si parla di "Registrazione automatica di data e ora della misurazione" e di parametro "Marcatura pre e post prandiale"; la registrazione di data e ora sullo strumento non è requisito fondamentale per poter effettuare la marcatura del test come pre e/o post prandiale, i due aspetti non sono legati tra loro.

Risposta

Si conferma che a causa di un mero errore materiale di trascrizione a pag. 38 di 63 del Disciplinare di gara relativamente alla caratteristica V15 "Segnalazione ottica e/o acustica di insufficiente livello di carica della batteria", i parametri per l'attribuzione del punteggio tecnico sono stati indicati come V16 e P16 invece di V15 e P15. Analogamente, alla caratteristica V16 "Meccanismo di espulsione automatico della lancetta", è riportato erroneamente il parametro V17.

In merito al secondo punto del quesito, si evidenzia che la "Registrazione automatica di data e ora della misurazione" costituisce una Caratteristica tecnica minima, ossia che dev'essere necessariamente posseduta dal dispositivo offerto ai fini della sua ammissione alla gara.

La "Marcatura pre e post prandiale" è invece una ulteriore caratteristica del dispositivo, alla cui presenza viene attribuito il punteggio indicato nel Disciplinare di gara.

12) Domanda

Oggetto: Fatturazione trimestrale (art 9.3 c schema di convenzione):

La clausola di fatturazione trimestrale appare in contraddizione con la prassi in uso dagli Enti pubblici che nei capitolati di gara normalmente prescrivono l'emissione di una fattura per ciascun ordine emesso.

Inoltre la fatturazione trimestrale comporta di fatto un prolungamento fino a 150 giorni (90 per termine di fatturazione + 60 per termine di pagamento fattura) dei termini di pagamento degli ordini evasi all'inizio di ciascun trimestre.

Risposta

Si conferma quanto disposto all'articolo 9 comma 3 dello Schema di Convenzione in quanto trattasi dell'esercizio di quella autonomia negoziale prevista dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in virtù del quale "le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio (...) della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento (.....)".

13) Domanda

Oggetto: Trattenuta 0,5% sull'importo delle fatture in pagamento (art 9.7 condizioni generali):

Considerando che il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC non si comprende l'introduzione di una ulteriore garanzia della stessa regolarità contributiva attraverso l'applicazione di una trattenuta sui pagamenti.

Segnaliamo inoltre che l'AVCP ha recentemente sottolineato, riferendosi anche all'istituzione della trattenuta in questione, che "in alcuni casi la scelta applicativa dei nuovi istituti introdotti dal Regolamento potrebbe non essere efficace (....). Sarebbe stato più efficace elaborare discipline settoriali differenziate dai lavori pubblici".

Risposta

Si conferma quanto disposto all'articolo 9, comma 7, delle Condizioni Generali. Come noto, infatti, l'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che trova applicazione indistintamente nei confronti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dispone che "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dell'0,5%".

14) Domanda

Si chiedono chiarimenti in merito alla sorte della convenzione e dei singoli contratti attuativi nel caso di cessione di prodotto o di ramo d'azienda a una società terza.

Risposta

Si evidenzia che in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto trova applicazione l'articolo 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 a cui, pertanto, si fa espresso rinvio.

15) Domanda

Riferimento pag. 13 di 63 del Disciplinare di Gara Art. 3.4 "Partecipazioni a più Lotti":

Nel caso in cui il concorrente abbia offerto il medesimo glucometro (ovvero stesso modello e stesso nome commerciale) come componente del kit per entrambi i Lotti potrà aggiudicarsi unicamente il Lotto 2.

Qualora si offrano glucometri con diversa tecnologia e/o diversi per ciascun lotto, anche in presenza di kit comprendenti la medesima penna pungidito, le stesse strisce e lancette, è possibile la valutazione e conseguentemente l'eventuale aggiudicazione per entrambi i lotti?

Risposta

Sì, si conferma che è possibile l'aggiudicazione di entrambi i lotti ad un concorrente che offra, nell'ambito dei kit, glucometri diversi (diverso modello e diverso nome commerciale), medesimo materiale di consumo per l'esecuzione del test, medesima penna pungidito e relative lancette.

16) Domanda

Dichiarazione denominata "Documento di Partecipazione".

E' sufficiente indicare come "Legali rappresentanti autorizzati ad operare in nome e per conto dell'impresa per la presente procedura" esclusivamente i soggetti (procuratori) con poteri riferiti a procedure di appalto (in tal modo escludendo tutti gli altri soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, ma senza poteri per le procedure di appalto)?

Risposta

Sì, è sufficiente che la documentazione di gara sia sottoscritta dal soggetto dotato dei poteri per impegnare la società relativamente alle procedure d'appalto.

17) Domanda

Pag. 22 di 63 "Disciplinare di Gara" paragrafo 4.4.1

La produzione dell'Allegato 1 da parte dei su richiamati soggetti è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al "Documento di partecipazione" renda lo stesso esclusivamente nei propri confronti.

Si chiede di confermare che il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al "Documento di Partecipazione" possa dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1 lettere b), c) e mter) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. anche per tutti i soggetti di cui al punto 4 del paragrafo di cui in contesto.

Risposta

Sì, si conferma.

18) Domanda

Con riferimento al paragrafo 3.2 "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi" del Disciplinare di Gara ed alla regolamentazione relativa alla partecipazione di RTI alla gara in oggetto, si ritiene che la presenza, nell'ambito del RTI, di una sola impresa che, essa sola, soddisfi i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto, non rappresenti causa di esclusione dalla gara del RTI. In altre parole, si considera conforme alla richiesta della lex specialis di gara la presenza nel RTI di una sola società che abbia i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto. Si richiede di confermare tale circostanza

Risposta

Sì, si conferma che non è ammessa la partecipazione in R.T.I esclusivamente nell'ipotesi in cui due o più imprese facenti parte del raggruppamento siano in grado - anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al paragrafo 3.5 del Disciplinare di gara - di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo Lotto.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)